



# **REGOLAMENTO**

## **PER LA RIPRESA AUDIO-VIDEO IN DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CORNEGLIANO LAUDENSE**

Approvato, quale allegato al Regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio comunale,  
con deliberazione di Consiglio comunale n° 10 del 29.06.2020

## **ART.1**

### **Finalità**

1. Il Comune di Cornegliano Laudense, perseguendo i principi di trasparenza e pubblicità, utilizza le riprese audio video delle sedute consiliari e promuove e attua la loro diffusione (tramite portali web, social network ed altri media) nell'ottica di favorire la partecipazione della cittadinanza all'attività politica e amministrativa dell'Ente.
2. Il presente regolamento disciplina il servizio di ripresa e trasmissione televisiva e radiofonica e in streaming delle riunioni del consiglio comunale. Le indicazioni di accesso saranno diffuse attraverso i consueti strumenti istituzionali di comunicazione
3. Le riprese audiovisive saranno effettuate durante le sedute del Consiglio Comunale ed eventuali altre sedute pubbliche (assemblee, incontri culturali...) diffuse in diretta streaming attraverso i canali istituzionali del Comune.
4. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

## **ART.2**

### **Competenza in materia di riprese audio-video**

1. L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente del Consiglio (Sindaco).
2. Il Presidente del Consiglio (Sindaco) ha l'obbligo di fornire, preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.
3. All'uopo verranno esposti avvisi chiari e sintetici, indicanti l'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione sui canali comunicativi di cui sopra, all'accesso di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa. Al fine di informare tutti i partecipanti ed i presenti, identica informazione dovrà essere contenuta anche nell'ordine del giorno di ogni singola seduta consiliare.

### **Art. 3**

#### **Autorizzazione per l'accesso delle strumentazioni e riprese audiovisive nelle sedute pubbliche**

1. Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari effettuate direttamente dal Comune, i soggetti terzi che intendano eseguire l'attività di videoripresa e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno presentare, entro e non oltre le 48 ore precedenti lo svolgimento di ogni singola seduta, apposita istanza di autorizzazione al Presidente del Consiglio(Sindaco), nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati: - modalità delle riprese; - finalità perseguite; - modalità di trasmissione (televisiva, radiofonica, tramite web, in diretta, in differita).
2. Il Presidente del Consiglio Comunale(Sindaco), raccolta la comunicazione, potrà rilasciare al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese.
3. L'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale (Sindaco), comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
4. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse, a non inserire commenti in sovrimpressione.

## **Art. 4**

### **Rispetto della privacy**

1. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato ai Consiglieri Comunali.
3. Sono assolutamente vietate le riprese video di discussioni contenenti dati che attengono allo stato di salute, l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, sindacale, la vita e le abitudini sessuali.
4. Il Presidente nei casi sopra elencati dispone l'immediata interruzione delle video riprese.
5. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive e la diffusione di quanto ripreso e/o registrato, ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.
6. Le registrazioni delle sedute restano disponibili sul sito istituzionale del Comune per un periodo di 1 anno a far data da ciascuna seduta consiliare. Al termine del suddetto periodo, le registrazioni saranno archiviate su supporti idonei a cura del Servizio Informatico.
7. Per natura stessa del servizio la registrazione audio-video delle sedute consiliari rimarranno disponibili online (vedi art.4.6) pertanto non è possibile richiederne copia. Per eventuali richieste in riferimento agli interventi e/o votazioni delle sedute di cui non è più disponibile audio o video si rimanda alla verbalizzazione scritta reperibile come di consueto nello storico dell'albo pretorio.
8. La condivisione di persone terze sui social network e su altri canali di informazione dovrà essere vincolata alle normative vigenti in riferimento alla Privacy.
9. Divulgazioni ed utilizzo del materiale audio-video per utilizzi non inerenti all'attività amministrativa verrà perseguito a norma di legge.
10. Il Presidente del Consiglio Comunale(Sindaco), nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.
  - Le riprese non devono rendere distinguibile:
    - a. Persone presenti nel pubblico;
    - b. Persone che intervengono a vario titolo, previa sospensione dei lavori consiliari;
    - c. Il personale dipendente presente ai lavori del consiglio, ove richiesto.

## **Art. 5**

### **Sicurezza delle banche dati e loro trattamento**

1. Le operazioni di registrazione video ed audio verranno effettuate da un incaricato all'uopo individuato e saranno messe a disposizione dei cittadini sia in modalità "online" e sia in modalità "archivio" e saranno visionabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale.

2. Titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese è individuato nel Comune di Cornegliano Laudense.
3. Il Responsabile del trattamento verrà individuato con apposito atto, tale provvedimento verrà fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio e video del Consiglio Comunale.
4. Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente nella domanda il nome del responsabile del trattamento dei dati.

#### **Art. 6**

#### **Disposizioni Finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e la direttiva emanata dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.

#### **Art. 7**

#### **Entrata in vigore**

1. La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.